



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
UNASCOM TREVISO


Gruppo Panificatori di Treviso progetto "SICUREZZA CONTINUA"



MACCHINE IN USO NEI PANIFICI


a cura di

PER. IND. GENTILINI STEFANO



Hanno aderito 54 panifici con i seguenti risultati:

PARCO MACCHINE





CONFCOMMERCIO


IMPRESE PER L'ITALIA

UNASCOM TREVISO

Gruppo Panificatori di Treviso progetto "SICUREZZA CONTINUA"



DOCUMENTAZIONE MACCHINE NUOVE E USATE





CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

UNASCOM TREVISO

Gruppo Panificatori di Treviso progetto "SICUREZZA CONTINUA"



PERCENTUALE
(rif. Parco macchine)

STATO DELLE MACCHINE NUOVE



■ idoneamente mantenute

80

■ non correttamente mantenute

20

■ da valutare l'eliminazione

0

■ da adeguare

2

■ adeguate

98



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA


UNASCOM TREVISO

Gruppo Panificatori di Treviso progetto "SICUREZZA CONTINUA"



PERCENTUALE
(rif. Parco macchine)

STATO DELLE MACCHINE USATE



■ idoneamente mantenute

30

■ non correttamente mantenute

65

■ da valutare l'eliminazione

5

■ da adeguare

95

■ adeguate

5

Per le macchine senza marchio CE verificate nei panifici le principali carenze sono state le seguenti:



Accessibilità attraverso aperture (rif. En 294 -1992)




Per le macchine senza marchio CE verificate nei panifici le principali carenze sono state le seguenti:



Accessibilità attraverso aperture (rif. En 294 -1992)

Accessibilità attraverso aperture (rif. En 294 -1992)

Dimensioni in mm

Parte del corpo	Figura	Apertura	Distanza di sicurezza s_r		
			A feritoia	Quadra	Circolare
Punta del dito		$e \leq 4$	≥ 2	≥ 2	≥ 2
		$4 < e \leq 6$	≥ 10	≥ 5	≥ 5
Dito fino alla articolazione tra il carpo e le falangi o mano		$6 < e \leq 8$	≥ 20	≥ 15	≥ 5
		$8 < e \leq 10$	≥ 80	≥ 25	≥ 20
		$10 < e \leq 12$	≥ 100	≥ 80	≥ 80
		$12 < e \leq 20$	≥ 120	≥ 120	≥ 120
		$20 < e \leq 30$	$\geq 850^{1)}$	≥ 120	≥ 120
Braccio fino alla articolazione della spalla		$30 < e \leq 40$	≥ 850	≥ 200	≥ 120
		$40 < e \leq 120$	≥ 850	≥ 850	≥ 850

1) Se la larghezza dell'apertura a feritoia è minore o uguale a 65 mm, il pollice fungerà da arresto e la distanza di sicurezza potrà essere ridotta a 200 mm.



Accessibilità attraverso aperture (rif. En 294 -1992)

Dimensioni in mm

Altezza della zona pericolosa <i>a</i>	Altezza della struttura di protezione <i>b</i> ¹⁾									
	1 000	1 200	1 400 ³⁾	1 600	1 800	2 000	2 200	2 400	2 500	2 700
Distanza orizzontale dalla zona pericolosa <i>c</i>										
2 700 ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 600	900	800	700	600	600	500	400	300	100	-
2 400	1 100	1 000	900	800	700	600	400	300	100	-
2 200	1 300	1 200	1 000	900	800	600	400	300	-	-
2 000	1 400	1 300	1 100	900	800	600	400	-	-	-
1 800	1 500	1 400	1 100	900	800	600	-	-	-	-
1 600	1 500	1 400	1 100	900	800	500	-	-	-	-
1 400	1 500	1 400	1 100	900	800	-	-	-	-	-
1 200	1 500	1 400	1 100	900	700	-	-	-	-	-
1 000	1 500	1 400	1 000	800	-	-	-	-	-	-
800	1 500	1 300	900	600	-	-	-	-	-	-
600	1 400	1 300	800	-	-	-	-	-	-	-
400	1 400	1 200	400	-	-	-	-	-	-	-
200	1 200	900	-	-	-	-	-	-	-	-
0	1 100	500	-	-	-	-	-	-	-	-

- 1) Non sono considerate le strutture di protezione di altezza minore di 1 000 mm perché non limitano sufficientemente il movimento del corpo.
- 2) Per le zone pericolose al disopra di 2 700 mm vedere 4.2.
- 3) Non si dovrebbero usare le strutture di protezione di altezza minore di 1 400 mm senza misure di sicurezza aggiuntive.

- a* altezza della zona pericolosa
b altezza della struttura di protezione
c distanza orizzontale dalla zona pericolosa




Fig. 2



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
UNASCOM TREVISO

Gruppo Panificatori di Treviso progetto "SICUREZZA CONTINUA"



Ripari fissi ⁽¹⁾ non mantenuti in posizione e/o privi di elementi di fissaggio che ne rendono impossibile la rimozione /apertura senza l'ausilio di utensili (rif. Uni En-292-1; Uni En 292-2 art. 4.2.2.3.)





CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
UNASCOM TREVISO

Gruppo Panificatori di Treviso progetto "SICUREZZA CONTINUA"




Marcature, segni grafici
(rif. En 292-2 art. 5.3 DPR 547/55 art. 269)



Come dovrebbe essere




DISPOSITIVO D'EMERGENZA NON UNIVOCO
(En 292-2 art. 6.1.1.; Uni En 418; En 60204 ed. 1993; Dpr 547/55 –Art 52, aggiornato dall'art. 36 D.Lgs n. 626/94, e Dpr –art. 53))



Ripari mobili senza interblocchi
(En 292-1; 292-2; DPR 547/55 art. 56)



Gli interblocchi devono impedire l'accesso all'interno delle zone pericolose e/o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione.



Principi ergonomici – spazi operativi / regolazione / comando

UNI EN 292-2 /1991 punto 3.6. – principi ergonomici

D.LGS. 81/2008 punto 6.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)



Principi ergonomici – spazi operativi / regolazione / comando



Q.E.

IDONEA MANUTENZIONE

D.LGS. 81/08 art 71 comma 4.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente nota: per una più precisa identificazione delle fattispecie si veda l'allegato VI)

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro ...

IDONEA MANUTENZIONE



 **RISCHIO INCENDIO**

IDONEA MANUTENZIONE



RISCHIO INCENDIO



ALTRE CARENZE TECNICHE

PERICOLI RISCONTRATI

ATTUATORI LUMINOSI (lampade di segnalazione)

ATTUATORI NON LUMINOSI (pulsanti)

INFLUENZE ESTERNE SULL'EQUIPAGGIAMENTO
ELETTRICO

DESCRIZIONE SINTETICA

Colorazione non conforme alle normative tecniche

Colorazione non conforme alle normative tecniche

L'equipaggiamento elettrico non è adeguatamente
protetto contro l'ingresso di corpi solidi e liquidi

DOCUMENTAZIONE MACCHINE NON RICADENTI NELL'ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE NON DISPONIBILI:

Documenti attestanti la conformità della
macchina con le disposizioni di legge

En 292-2 art. 5.1.1.c

Istruzioni per l'uso

En 292-2 art. 5
En 60204-1 (ed. 1993) art. 19.1

L'INFORTUNIO PUO' SEMPRE ACCADERE E A CHIUNQUE!

Venerdì 10 Settembre 2010 07:25



Solo cinque anni e una ferita che potrebbe segnarlo per tutta la vita. Un drammatico incidente si è verificato ieri mattina alle otto presso il forno Tucciarone di Minturno sulla Strada per Castelforte. Protagonista un bambino di appena cinque anni, sei a dicembre, figlio dei proprietari del forno Sergio e Anna.

di Francesco Furlan

Ieri mattina alle 8 il bimbo si trovava insieme al padre all'interno del laboratorio del forno quando, per recuperare una bottiglietta caduta a l'interno dell'arrotola pasta, infilava il braccino nel macchinario, in quel momento in funzione, venendone risucchiato. Spegnere subito la strumentazione non era sufficiente a evitare la lesione. Primi ad arrivare sul posto i Vigili del fuoco della squadra 9 a di Castelforte, caposquadra Ombres, che davanti ai loro occhi hanno raccontato di una scena drammatica. Per disincastrare il piccolo hanno, letteralmente, dovuto distruggere il macchinario. Quindi, una volta liberato, un'eliambulanza del servizio 118 ha trasportato la giovanissima vittima all'Aurelia Hospital di Roma dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel disperato ma riuscito tentativo di salvargli l'arto - schiacciato sino al gomito -. Il macchinario è stato sequestrato d'iniziativa da parte dei Carabinieri della stazione di Minturno. Il padre, presente sul luogo del drammatico incidente, è stato denunciato per lesioni colpose. Altrettanto la madre, in quanto proprietaria dell'esercizio commerciale che, però, resta aperto. Pare che il bambino fosse solito frequentare l'azienda di famiglia.

UN PO' DI STORIA

DPR 547/1955	Titolo III – norme generali di protezione delle macchine
D.LGS. 626/1994	Titolo III – attrezzature di lavoro
DPR 459/1996 Recepimento direttiva macchine 89/32/CEE	<ul style="list-style-type: none">➤ Obbligo di realizzare le macchine secondo i requisiti minimi di sicurezza➤ Obbligo di adeguare le macchine esistenti alle leggi previgenti
D.LGS. 81/2008	Titolo III – uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali
D.LGS. 17/2010 Recepimento direttiva macchine 2006/42/CE	<ul style="list-style-type: none">➤ Obbligo di realizzare le macchine secondo i requisiti minimi di sicurezza➤ Obbligo di adeguare le macchine esistenti alle leggi previgenti

DEFINIZIONI:

MACCHINA

Art. 69 D.Lgs. 81/2008

attrezzatura di lavoro:
qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile o
impianto "inteso come il
complesso di macchine,
attrezzature e componenti
necessari all'attuazione di un
processo produttivo"
destinato ad essere usato
durante il lavoro;

DEFINIZIONI:

NUOVA DIRETTIVA 2006/42/CE

DEFINIZIONI:

Macchina

- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,
- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
- insieme di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;

MACCHINE IN USO NEI PANIFICI E PASTIFICI

- IMPASTATRICI
- FORMATRICI
- RAFFINATRICI
- SPEZZATRICI
- AFFETTATRICI ELETTRICHE
- AFFETTATRICI A MANO (CON VOLANO)
- PICCOLI ELETTRODOMESTICI
- SFOGLIATRICI
- FORNI (ELETTRICI, GAS, ECC.)
- MACINA ZUCCHERO
- MACINA PANE
- ECC.

REGOLAMENTAZIONE DELLE MACCHINE USATE SEE (spazio economico europeo)

D.LGS. 17 DEL 27.01.2010

ART. 18

(ABROGAZIONI):

- 1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto.**



DPR 24.07.1996 N. 459
(recepimento direttiva 98/37/CEE "vecchia direttiva macchine")


ART. 11
commi 1 e 3

- 1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3**, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 3.** Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ha l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL dell'avvenuta installazione della macchina

DPR 24.07.1996 N. 459

ART. 1 comma 3

3. Si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito **modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione.**



QUINDI....



CONFCOMMERCIO


IMPRESE PER L'ITALIA

UNASCOM TREVISO

Gruppo Panificatori di Treviso progetto "SICUREZZA CONTINUA"



**MACCHINE DI SECONDA MANO CHE
HANNO SUBITO MODIFICHE
COSTRUTTIVE NON RIENTRANTI NELLA
ORDINARIA E STRAORDINARIA
MANUTENZIONE**



**NON SONO
ASSOGETTATE ALLA
PROCEDURA PER LA
MARCATURA CE**




**MACCHINE DI SECONDA MANO CHE
HANNO SUBITO MODIFICHE
COSTRUTTIVE NON RIENTRANTI NELLA
ORDINARIA E STRAORDINARIA
MANUTENZIONE PRESENTI E/O
PROVENIENTI DAI PAESI FIRMATARI
DELL'ACCORDO SEE**

**ALL'ATTO DELLA
MESSA IN COMMERCIO
DEVONO ESSERE
ACCOMPAGNATE DA
UNA DICHIARAZIONE
DI CONFORMITA' ALLA
LEGISLAZIONE
PREVIGENTE
DELL'ENTRATA IN
VIGORE DEL
DPR459/1996**

COSA SIGNIFICA RIENTRANTI / NON RIENTRANTI NELLA ORDINARIA E STRORDINARIA MANUTENZIONE

IL DPR459/1996



**LETTERA CIRCOLARE DEL
MINISTRO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
PROT. N. 1067 DEL 30/09/1999**



**LE MODIFICHE SOSTANZIALI DI UNA
MACCHINA E GLI INTERVENTI CHE
INTRODUCONO ELEMENTI DI
RISCHIO SONO DA CONSIDERARSI
ECCEDENTI (che rientrano)
L'ORDINARIA E STRAORDINARIA
MANUTENZIONE**

**E VARIE LINEE GUIDA TRA CUI
LE MODALITA' OPERATIVE PER
L'APPLICAZIONE DEL TITOLO
III DEL D.LGS 626/94 IN
RELAZIONE ALL'EMANAZIONE
DELL DPR 459/96**



**NON SONO DA CONSIDERARSI
ECCEDENTI (che non rientrano)
L'ORDINARIA E STRAORDINARIA
MANUTENZIONE IL RIPRISTINO
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
RICHIESTE DA NORME PRECEDENTI
AL DPR 459/1996**

RIENTRANTI NELLA ORDINARIA E STRORDINARIA MANUTENZIONE

- modifiche funzionali della macchina quali aumento della potenza installata o erogata, aumento della velocità degli organi oer la trasmissione del moto o degli organi lavoratori, aumento dei numeri dei colpi, ecc.;
- installazione di logica programmabile (PC, PLC, ecc.)
- insieme composto da più macchine indipendenti ma solidali per la realizzazione di un determinato prodotto (linea o impianto produttivo) nel quale vengono inserite una o più macchine che modificano, in tutto o in parte la funzionalità dello stesso

NON RIENTRANTI NELLA ORDINARIA E STRORDINARIA MANUTENZIONE

- Sostituzione di un carter di protezione;
- adeguamenti alle norme che comportano l'installazione di schermi fissi, schermi mobili non automatici, microinterruttori di interblocco, arresto di emergenza, freno, comando a doppio pulsante gestito da sistema elettromeccanico / pneumatico;
- sostituzione del quadro elettrico senza modifiche nella logica di funzionamento;
- installazione di dispositivi elettrosensibili per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici)

REGOLAMENTAZIONE DELLE MACCHINE USATE SEE (spazio economico europeo)

**TUTTE LE LEGGI E NORME
TECNICHE PRECEDENTI AL DPR
459/1996.
LE PRINCIPALI SONO:**

- **DPR 547/55** - Norme per la prevenzione degli infortuni. Titolo III Norme generali di protezione delle macchine
- **DLGS 626/94** - Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
- **EN 292-1: 1991** - Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Parte 1 : Terminologia, metodologia di base (GUCE: C 157-1992)
- **EN 294: 1992** Sicurezza del macchinario - Distanza di sicurezza per evitare che le zone pericolose vengano raggiunte dagli arti superiori (GUCE: C 229-1993)

LEGGI E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO:

- **EN 349: 1993** - Sicurezza del macchinario - Distanze minime per evitare lo schiacciamento di parti del corpo (GUCE: C 229-1993)
- **EN 418: 1992** - Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento d'arresto d'emergenza, aspetti funzionali - Principi per la progettazione (GUCE: C 229-1993)
- **EN 457: 1992** - Sicurezza del macchinario - Segnali uditivi di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove (ISO 7731: 1986 modificata) (GUCE: C 229-1993)
- **EN 563: 1994** - Sicurezza del macchinario - Temperature delle superfici di contatto - Dati ergonomici per stabilire i valori limite di temperatura per superfici calde (GUCE: C 377-1994)
- **EN 60204-1: 1993** - Sicurezza nell'utilizzo delle macchine - Equipaggiamento elettrico delle macchine (GUCE: C 207-1994)



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
UNASCOM TREVISO

Gruppo Panificatori di Treviso progetto "SICUREZZA CONTINUA"



LEGGI E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO:

- **D.LGS. N. 81/2008 Allegato V:** requisiti generali di sicurezza (delle macchine)
- **D.LGS. N. 17 20/01/2010:** recepimento della Direttiva macchine 2006/42/CE



Gruppo Panificatori di Treviso progetto "SICUREZZA CONTINUA"



DOCUMENTAZIONE (MANUTENTORE/INSTALLATORE):

Esempio di Dichiarazione di Conformità che il venditore/locatario deve rilasciare al committente dopo aver eseguito gli interventi tecnici di adeguamento / o del venditore/ o del locatario (ai sensi della norma EN 292-2 art. 5)

D I C H I A R A Z I O N E D I C O N F O R M I T A'

Il sottoscritto
 legale rappresentante dell'impresa
 operante nel settore..... con sede in Via
 Comune..... (prov. ...) tel. part. IVA.....
 iscritta nel registro delle ditte (D.P.R. 07/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di n.
 iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8/8/1985, n. 443), di n.

esecutrice degli interventi tecnici di adeguamento ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi all'uso delle macchine secondo le disposizioni previgenti dell'entrata in vigore del Dpr 459/96

D I C H I A R A

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

- anno di fabbricazione/messa in servizio della macchina.....
- matricola/modello.....
- uso.....
- di non aver apportato variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore
- di non aver apportato modifiche costruttive che non rientrano nella manutenzione ordinaria o straordinaria
- è conforme ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni

Principali norme di riferimento:

- DPR 547/55
- DLgs. 626/94
- EN 292-1
- EN 292-2
- EN 60204-1: 1993

DECLINA ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.

Data __/__/__

Il responsabile tecnico/ il locatario/ il venditore
.....
(timbro e firma)

Il committente
.....
(timbro e firma)

DOCUMENTAZIONE (VENDITORE/LOCATARIO):

Esempio di Dichiarazione di Conformità che il venditore / locatario deve rilasciare al acquirente / utilizzatore (ai sensi del D.Lgs. 81/2008)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (ai sensi del D.Lgs. 81/2008)

Il sottoscritto
legale rappresentante dell'attività
operante nel settore..... con sede in Via
Comune..... (prov. ...) tel. part. IVA.....
 iscritta nel registro delle ditte (D.P.R. 07/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di n.
 iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8/8/1985, n. 443), di n.

DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ CHE LA MACCHINA

- anno di fabbricazione/messa in servizio della macchina.....
- matricola/modelo.....
- uso.....

A CUI LA DICHIARAZIONE DI RIFERISCE

- Non ha subito variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore
- non subito modifiche costruttive che non rientrano nella manutenzione ordinaria o straordinaria
- è conforme ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni

DECLINA ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.

Data __/__/____

Il responsabile tecnico/ il locatario/ il venditore
.....
(timbro e firma)

Il committente
.....
(timbro e firma)

REV.	00
------	----

Edizione 01	
-------------	--

MANUALE USO E MANUTENZIONE (rif. Uni EN 292-2 / 1992)

Nome: Impastatrice a spirale

Modello: xxxxxxxxxx

N. di serie / matricola: 0/000

Anno di costruzione 1980



REV.	00
------	----

Edizione 01	
-------------	--

MANUALE USO E MANUTENZIONE

La macchina deve essere corredata di un manuale di istruzioni d'uso contenente almeno le indicazioni prescritte nella norma Uni En 292-2 (1992) art. 5.5 e precisamente:

- Indicazioni relative alla messa in servizio della macchina
- Indicazioni relative alla macchina stessa
- Indicazioni relative all'uso della macchina
- Indicazioni per la manutenzione

REGOLAMENTAZIONE DELLE MACCHINE NUOVE NEL SEE (spazio economico europeo)




2010

DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

RECEPITA DAL D.LGS. 17 DEL 27/01/2010

➔ ENTRATA IN VIGORE, IN ITALIA, IL 6/03/2010



**TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

CAPO I: USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

ARTICOLO 69: **DEFINIZIONI**

ARTICOLO 70: **REQUISITI DI SICUREZZA**


ARTICOLO 71: **OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**

ARTICOLO 72: **OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI
CONCEDENTI IN USO**

ARTICOLO 73: **INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

Si intende per:

- a) **attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto "inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo" destinato ad essere usato durante il lavoro (art. 69);**





CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

UNASCOM TREVISO

Gruppo Panificatori di Treviso progetto “SICUREZZA CONTINUA”



NUOVA DIRETTIVA 2006/42/CE

DPR 547/55 (ABROGATO DALL'81/08)

DPR 459/96 (DIR. 98/37/CEE)
ABROGATO DAL D.LGS. 17/2010

T.U. – D.Lgs 81/08 (+106/09)

D.Lgs. 17/2010 (recepimento 2006/42/CE)

Costruttore = esperto del prodotto

Responsabilità del Costruttore:

1° livello contrattuale;

2° livello specifica di sicurezza del prodotto
“direttiva macchine;



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
UNASCOM TREVISO

Gruppo Panificatori di Treviso progetto "SICUREZZA CONTINUA"




MACCHINE NUOVE COSTRUITE IN UN
PAESE APPARTENENTE AL SEE
(Spazio economico europeo);

MACCHINE NUOVE COSTRUITE IN UN
PAESE ESTERNO AL SEE;

MACCHINE DI SECONDA MANO
PROVENIENTI DA UN PAESE ESTERNO
AL SEE;

MACCHINE DI SECONDA MANO CHE
HANNO SUBITO MODIFICHE
COSTRUTTIVE RIENTRANTI NELLA
ORDINARIA E STRAORDINARIA
MANUTENZIONE



**DIRETTIVA
MACCHINE
2006/42/CE**

**DA NON DIMENTICARE ARTICOLO 70:
REQUISITI DI SICUREZZA**

Macchine nuove

➤ Direttiva 2006/42/CE

Macchine usate ricadenti
nell'ordinaria e straordinaria
manutenzione

➤ Direttiva 2006/42/CE

Macchine usate

➤ Requisiti generali di
sicurezza Allegato V del
D.lgs. 81/2008



(Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dei punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 – cfr. art. 70)

(Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dei punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4 – cfr. art. 70)



NUOVA DIRETTIVA 2006/42/CE

PRESUNZIONE DI CONFORMITA'

Le macchine provviste della marcatura 'CE' e accompagnate dalla **dichiarazione CE di conformità** sono ritenute **rispondenti** alle disposizioni della direttiva macchine.

Qualora sia constatato che una macchina provvista della marcatura 'CE', accompagnata dalla **dichiarazione CE di conformità** e utilizzata **conformemente alla sua destinazione** o in condizioni **ragionevolmente prevedibili** rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, il Ministero dello sviluppo economico, con provvedimento **motivato** e notificato all'interessato, **previa verifica** dell'esistenza dei rischi segnalati, ordina il ritiro della macchina dal mercato, ne vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio o ne limita la libera circolazione.

ANALOGHE CONSIDERAZIONI VALGONO PER LE QUASI-MACCHINE



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
UNASCOM TREVISO

MACCHINE Gruppo Panificatori di Treviso progetto "SICUREZZA CONTINUA"



NUOVA DIRETTIVA 2006/42/CE

FASCICOLO TECNICO

Il fascicolo tecnico deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno **10 anni** a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina [esemplare unico] o dell'ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie.





CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

UNASCOM TREVISO

MACCHINE Gruppo Panificatori di Treviso progetto "SICUREZZA CONTINUA"



NUOVA DIRETTIVA 2006/42/CE – DICHIARAZIONE CE

MODELLO

La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:

1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;
2. **nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità;**
3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;
4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva 2006/42/CE e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella **Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;**
5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo;
6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X;
7. **all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 4 che sono state applicate;**
8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate;
9. luogo e data della dichiarazione;
10. **identificazione e firma** della persona **autorizzata** a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.





CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

UNASCOM TREVISO

MACCHINE Gruppo Panificatori di Treviso progetto "SICUREZZA CONTINUA"



NUOVA DIRETTIVA 2006/42/CE – DICHIARAZIONE CE

MODELLO

La dichiarazione di incorporazione deve contenere gli elementi seguenti:

1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della quasi-macchina e, se del caso, del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la **documentazione tecnica pertinente**, che deve essere stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della quasi-macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;
4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente **quali requisiti essenziali** della direttiva 2006/42/CE sono **applicati e rispettati** e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell'allegato VII B e, se del caso, un'indicazione con la quale si dichiara che la quasi-macchina è conforme ad altre direttive comunitarie pertinenti. Questi riferimenti devono essere quelli macchina dei testi pubblicati nella **Gazzetta ufficiale dell'Unione europea**;
5. un impegno a **trasmettere, in risposta** a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, **informazioni pertinenti** sulle quasi-macchine. L'impegno comprende le modalità di trasmissione e lascia impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi- macchina;
6. una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, **se del caso**, alle disposizioni della direttiva 2006/42/CE;
7. luogo e data della dichiarazione;
8. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.





CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

UNASCOM TREVISO


MACCHINE Gruppo Panificatori di Treviso progetto "SICUREZZA CONTINUA"



NUOVA DIRETTIVA 2006/42/CE – USO E MANUTENZIONE

Principi generali di redazione

- a) Le istruzioni devono essere redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità. Il fabbricante o il suo mandatario si assume la responsabilità di tali istruzioni apponendovi la dicitura "Istruzioni originali".
- b) Qualora non esistano "Istruzioni originali" nella o nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo della macchina, il fabbricante o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona linguistica in questione deve fornire la traduzione nella o nelle lingue di tale zona. Tali traduzioni devono recare la dicitura "Traduzione delle istruzioni originali".
- c) Il contenuto delle istruzioni non deve riguardare soltanto l'uso previsto della macchina, ma deve tener conto anche dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
- d) In caso di macchine destinate all'utilizzazione da parte di operatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per l'uso devono tenere conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi operatori.






NUOVA DIRETTIVA 2006/42/CE – USO E MANUTENZIONE

Contenuti del Manuale di Istruzioni

- a) la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante e del suo mandatario;
- b) la designazione della macchina, come indicato sulla macchina stessa, eccetto il numero di serie;
- c) la dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il contenuto della dichiarazione di conformità CE, i dati relativi alla macchina ma **non necessariamente** il numero di serie e la firma;
- d) una descrizione generale della macchina;
- e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento;
- f) una descrizione **del o dei posti di lavoro** che possono essere occupati dagli operatori;
- g) una descrizione **dell'uso previsto** della macchina;
- h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina **non deve essere usata** e che potrebbero, **in base all'esperienza**, presentarsi;





CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

UNASCOM TREVISO


MACCHINE Gruppo Panificatori di Treviso progetto "SICUREZZA CONTINUA"



NUOVA DIRETTIVA 2006/42/CE –USO E MANUTENZIONE

Contenuti del Manuale di Istruzioni *(segue)*

- i) le istruzioni per il montaggio, l'installazione e il collegamento, inclusi i disegni e i diagrammi e i sistemi di fissaggio e la designazione del telaio o dell'installazione su cui la macchina deve essere montata;
- j) le istruzioni per l'installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti;
- k) le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori;
- l) le informazioni in merito ai **rischi residui** che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate;
- m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall'utilizzatore, incluse, se del caso, le **attrezzature di protezione individuale** che devono essere fornite;
- n) le **caratteristiche essenziali degli utensili** che possono essere montati sulla macchina;






NUOVA DIRETTIVA 2006/42/CE –USO E MANUTENZIONE

Contenuti del Manuale di Istruzioni (*segue*)

- o) le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l'utilizzo, il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le avarie prevedibili;
- p) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto, movimentazione e stoccaggio, indicanti la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente;
- q) il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può verificare un blocco, il metodo operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza;
- r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall'utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;
- s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;





CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
UNASCOM TREVISO


MACCHINE Gruppo Panificatori di Treviso progetto "SICUREZZA CONTINUA"



NUOVA DIRETTIVA 2006/42/CE –USO E MANUTENZIONE

Contenuti del Manuale di Istruzioni *(segue)*

- t) le specifiche dei **pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza degli operatori;**
- u) le seguenti informazioni relative all'emissione di rumore aereo;
- v) se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle persone, in particolare se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, le informazioni riguardanti le radiazioni emesse per l'operatore e le persone esposte.



ARTICOLO 71 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
- d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

ARTICOLO 71 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'ALLEGATO VI.

ALLEGATO VI

1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

1.0.1 Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

1.1 Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.

1.2 Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

ARTICOLO 72 – OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO

(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.700 il noleggiatore)

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'ALLEGATO V

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista

ARTICOLO 73 – INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

1.il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano **una formazione e un addestramento adeguati**, in rapporto alla sicurezza relativamente:
 - a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
 - b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano **una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo** delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

ARTICOLO 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

ARTICOLO 22 – OBBLIGHI DEI PROGETTISTI

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

(Arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro)



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
UNASCOM TREVISO

Gruppo Panificatori di Treviso progetto "SICUREZZA CONTINUA"



**Si ringrazia per l'attenzione
Prestata.**

Arrivederci

*Per. Ind. Gentilini Stefano
tel. 0422 470352
cell. 348 6121539
e mail sg-studiotecnico@libero.it*